

## **Codice penale del 19 ottobre 1930**

Codice penale.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930 - supplemento ordinario*

**Articolo 622** - Rivelazione di segreto professionale.

*In vigore dal 12 gennaio 2006*

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. (1)

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

(1) La multa risulta cosi' aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689.